

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO**

nell'interesse della **dott.sa Pecoraro Federica** (c.f. PCRFR93S56F061S), nata a Mazara del Vallo (TP), il 16.11.1993, ivi residente in via Romano Ten Gaspare n. 79, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Tiziana De Pasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q, fax 091/6251623, pec **tizianadepasquale@pec.it**) e dall'avv. Gerlando Palillo (c.f. PLLGLN94D06A089O, fax 091/325428, pec **gerlando.palillo@pec.it**), entrambi del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori agli indirizzi pec sopra indicati, nonché presso lo studio del primo difensore, sito in Palermo, via G. Bonanno 122, giusta procura allegata al presente atto

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Colonna - Palazzo Chigi
- **Ministero della Giustizia** (c.f. 80184430587), in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula 70
- **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.G. del personale e della formazione** (c.f. 97591110586), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma via Arenula 70
- **Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*

E NEI CONFRONTI DI

- **Biosa Ignazio**, collocato alla posizione n. **107** della graduatoria dei candidati vincitori per il distretto di Corte d'appello di Palermo;
- **Fontana Antonino**, collocato alla posizione n. **157** della graduatoria dei candidati vincitori per il distretto di Corte d'appello di Palermo;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE
CAUTELARI EX ART. 56 E 55 C.P.A.**

a. della graduatoria di merito dei candidati vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Palermo **(doc. 1)**;

b. dell’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “*Codice PA*” per il distretto di Corte d’appello di Palermo **(doc. 2)**;

c. ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 **(doc. 3)**;

d. ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla parte istante, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d’appello di Palermo, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto *sub. lett. a)*;

e. di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente, ivi inclusi **(i)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, **(ii)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, **(iii)** la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d’appello di Palermo, mai pubblicati dall’Amministrazione resistente, **(iv)** il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio,

E LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione.

FATTO

1. Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. L'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato domanda di partecipazione per il distretto di Corte d'appello di Palermo («*Codice PA*» - doc. 4).

3. All'esito dello svolgimento (doc. 5) dell'unica prova scritta, a risposta multipla, per il cui superamento l'art. 7, comma 2, del bando ha richiesto «*il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*», la dott.ssa Pecoraro ha conseguito un punteggio pari a **25,875** (doc. 6), così superando la prova.

4. Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, l'Amministrazione resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del bando i seguenti punteggi: «*a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al **titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso**):*

x. 102, punti 1,50;

(...)

*Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito **non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando** ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera **sono raddoppiati**».*

L'odierna ricorrente, in occasione della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, ha indicato i seguenti titoli di studio:

- laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) conseguita nel 2018 con la votazione di 100/110 (**doc.7**) ;
- laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (L-14) conseguita nel 2020 con la votazione di **102/110** (**doc. 8**).

Pertanto, sulla base dei titoli citati e ai sensi di quanto previsto dal bando, l'odierna ricorrente ha diritto all'attribuzione dei seguenti ulteriori punteggi:

- **punti 1.50** per il conseguimento della laurea in scienze dei servizi giuridici (L-14) con votazione di 102/110 (cfr. art. 6, comma 3, lett. a, punto x. del bando);
- **punti 1.50** per il conseguimento della laurea in scienze dei servizi giuridici (L-14) non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione (art. 6, comma 3, lett. a, ultimo cpv del bando);
- **punti 2** per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) (cfr. art. 6, comma 3, lett. b) del bando);
- **punti 3** per l'abilitazione alla professione forense (cfr. art. 6, comma 3, lett. c del bando) (**doc. 9**).

Pertanto, il punteggio della dott.ssa Pecoraro, complessivamente considerato, deve essere pari a **33,875**.

Avendo conseguito un punteggio così alto, l'odierna ricorrente nutreva, dunque, ottime aspettative di rientrare nella graduatoria dei soggetti vincitori.

5. Diversamente e con grande sorpresa, l'Amministrazione resistente, in data 15.06.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti vincitori, in cui risultano inseriti diversi candidati con punteggi inferiori al suo: tra gli altri si cita, a titolo meramente esemplificativo il candidato Antonino Tranchina, il quale pur avendo conseguito un punteggio pari a **33,85**, inferiore a quello della dott.ssa Pecoraro, è stato inspiegabilmente inserito in graduatoria.

6. L'Amministrazione, poi, ha pubblicato in data 19.06.2024 il provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, con cui ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20.06.2024, ore 8.00, presso le sedi dei distretti di Corte d'appello opzionati.

7. Malgrado le descritte illegittimità siano patenti, l'odierna ricorrente ha comunque notificato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti (**doc. 10**), allo stato rimasta inesitata. Tali atti, tuttavia, sono indispensabili e necessari alla ricorrente per volti a conoscere le ragioni della propria esclusione.

8. Quanto sin qui illustrato dimostra che l'odierna ricorrente ha interesse a impugnare gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, affidando le ragioni del presente ricorso ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 4 E 8, CO.1 DELLA LEX SPECIALIS –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente ha omesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inseriti.

È evidente, dunque, come l'attività amministrativa sia stata posta in essere in violazione della normativa rilevante rintracciabile, *in primis*, nella *lex specialis*, che l'Amministrazione resistente ha violato in riferimento agli artt. 3, comma 4 e 8, comma 1 del bando di concorso.

Invero, il comma 4 dell'art. 3 prevede che *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso [...] redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito [...] in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 11”*.

Coerentemente, l'art. 8, comma 1, rubricato *“Graduatorie definitive di merito”*, prevede esplicitamente che *“Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa*

graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9 [...]”.

Nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente, tuttavia, non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, atteso che:

- ha escluso la dott.ssa Pecoraro dalla graduatoria definitiva di merito, pur inserendo candidati con punteggi inferiori così violando patentemente l'obbligo di redigere l'atto conclusivo della procedura concorsuale *“sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta”*;
- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi la dott.ssa Pecoraro non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda.

Da tali illegittimità è derivato il pregiudizio inaccettabile del mancato inserimento della dott.ssa Pecoraro nel posto spettantele sulla base del punteggio conseguito, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che del principio del legittimo affidamento.

E invero, non v'è chi non veda come l'Amministrazione resistente, nella fattispecie di cui è causa, abbia trattato in maniera differente situazioni analoghe, o ancor peggio abbia privilegiato candidati con punteggi inferiori rispetto all'odierna ricorrente, la quale è stata totalmente esclusa dalla graduatoria di merito impugnata e dalle conseguenti procedure assunzionali.

In proposito, si ribadisce che, sulla base del bando di concorso e della votazione conseguita in seno alla prova scritta, alla dott.ssa Pecoraro sarebbe spettato un punteggio pari a **33,875** che le avrebbe consentito di essere inserita al n. 103 della graduatoria. Diversamente, la stessa non è proprio stata inserita e in ragione della sua esclusione si è vista superare da ben 54 candidati con punteggio inferiore.

È evidente, dunque, come l'inspiegabile e illegittima esclusione subita dalla ricorrente sia così grave da ledere i principi costituzionali *supra* richiamati, connotando la descritta attività amministrativa come irragionevole, arbitraria e illogica e dunque viziata da eccesso di potere.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dalla ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso di cui è causa per il distretto della Corte d'appello di Palermo, e conseguentemente di poter conseguire la tanto ambita assunzione per la posizione oggetto di concorso, con ulteriore violazione del principio del *favor participationis*.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Senza recesso alcuno dalle difese spiegate nel primo motivo di diritto, la fattispecie sin qui esaminata rende l'attività amministrativa censurabile anche per violazione dell'art. 10 del bando di concorso, rubricato "*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso*".

Tale disposizione ha previsto espressamente che "*La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*".

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al distretto di Corte d'appello di Palermo, l'Amministrazione resistente ha indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che *“La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

In altri termini, è l'Amministrazione stessa ad avere ammesso di avere agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame. Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria di merito per sua stessa ammissione incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che la ricorrente, ad oggi, conosce il punteggio legittimamente spettante unicamente in ragione delle inequivocabili disposizioni del Bando, le quali, tuttavia, non sono state minimamente state applicate dall'Amministrazione resistente. Prova ne è che, malgrado il punteggio conseguito dalla dott.ssa Pecoraro sia superiore a quello di tantissimi candidati, la stessa non è stata inserita in graduatoria, né tanto meno ammessa alla partecipazione alle procedure assunzionali.

Donde il secondo motivo di ricorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Come sin qui esposto, all'odierna ricorrente spetta un punteggio pari a **33,875** e si è vista superare da tantissimi candidati con punteggi inferiori al proprio, per come segue:

103	TRANCHINA	ANTONINO	33,85
104	DI TRAPANI	VALERIA	33,75
105	DI MODICA	TERESA	33,75
106	ALAIMO	GABRIELE	33,75
107	BIOSA	IGNAZIO	33,75
108	PANEPINTO	GIULIA	33,75
109	CAMINITA	VINCENZA	33,55
110	ABBENE	CAROLA	33,5
111	LIPANI	ALESSANDRA	33,4
112	ADAMO	ELISA	33,375
113	NICASTRO	MARTINA	33,375
114	LO PIZZO	ELEONORA	33,3
115	VASSALLO	GAETANA	33,125
116	RANDAZZO	FRANCESCA	33,125
117	PALMERI	ALESSANDRA	33,05
118	PRIVOLIZZI	COSTANZA	33
119	GIBBISI	ALESSIA	33
120	COTTONE	GIUSEPPE	32,875
121	LETO	TERESA	32,875
122	SPALLINO	CARMELO	32,75
123	SIRTOLI	ALESSANDRA	32,625
124	LUPO	ANTEA	32,625
125	MAGGIO	ADRIANA	32,625
126	SALEMI	CHIARA	32,625
127	BELLET	GIACOMA	32,625
128	CORSALE	MARINA	32,6

129	LAZZANO	ELDA	32,5
130	URSI	VALENTINA	32,25
131	ZUCCARO	ROMINA	32,125
132	NAPOLI	SERENA	32
133	ORLANDO	DOMINIQUE	31,25
134	SALVATORE	EMILIA	31,125
135	BONO	EVITA	31,125
136	LO NANO	SALVATORE	30,75
137	FILECCIA	GIUSEPPE	30,75
138	FREQUENTE	ANGELA	30,375
139	DI GILIO	GIULIA	30,375
140	MESSANA	MANUELA	30,125
141	GIAMBRONE	GIUSEPPINA	29,875
142	VIOLA	ANTONELLA SILVANA	29,6
143	MIGLIACCIO	CONCETTA	29,5
144	ARBISI	ROSSANA	29,325
145	LA ROSA	ALESSANDRA	29,275
146	ANSELMO	DARIO	29,25
147	CORSO	MARTINA	28,55
148	GIAMBRONE	IGNAZIO PIO	28,5
149	MARTINEZ	FEDERICA	28,475
150	GIAMBRONE	GIADA	28,4
151	ALIMENA	ROSARIA RITA	27,875
152	AMICO	MARIARITA	27,4
153	GIACALONE	VALENTINA	27,375
154	CARUSO	VALERIA	27
155	MADONIA	VALENTINA	24,775
156	PORRELLO	MARIA ELENA	23,75
157	FONTANA	ANTONINO	23,625

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima esclusione della ricorrente e venga disposta la sua collocazione con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso e la conseguente immissione in servizio.

ISTANZA CAUTELARE

Paleso il *fumus*, per la cui sussistenza si rinvia ai superiori motivi di ricorso, va osservato, quanto al diverso requisito del *periculum in mora*, che lo stesso è oggettivamente grave e irreparabile derivando dal fatto che, in assenza di una pronuncia volta a sospendere l'efficacia

esecutiva degli atti impugnati, l'odierna ricorrente, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, non potrà essere inserita nella graduatoria di merito del concorso per cui è causa, sulla base del punteggio conseguito e della posizione legittimamente spettante, con evidente lesione del suo diritto al lavoro, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 1, 2 e 4 Cost.

È ragionevole ritenere che, **in mancanza di idonea tutela cautelare**, si produrrebbe per la stessa un danno immediato, derivante dalla perdita definitiva di ogni *chances* di poter accedere al pubblico impiego.

La descritta lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora l'odierna ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È evidente che in tale – non auspicata – ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il presente ricorso sarebbe stato inutilmente proposto.

Nella fattispecie di cui è causa, peraltro, la conclusione della procedura assunzionale conseguente alla pubblicazione della graduatoria è davvero imminente, atteso che, con avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, l'Amministrazione resistente ha convocato tutti i candidati con il “*Codice PA*” per il distretto di Corte d'appello di Palermo per il giorno successivo, disponendone l'immediata assunzione e messa in ruolo .

Come si avrà modo di discutere nel prosieguo del presente atto, nella fattispecie di cui è causa è indispensabile che la ricorrente riesca a ottenere la sperata tutela cautelare entro e non oltre il 30 giugno 2024, atteso che solo ai soggetti assunti entro tale data l'Amministrazione garantisce di procedere alla successiva stabilizzazione ed assunzione a tempo indeterminato.

Diversamente, nessun apprezzabile pregiudizio sembra possa derivare all'Amministrazione resistente dal legittimo inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria di merito della procedura *de qua*, attesi gli evidenti errori in cui la stessa P.A. è incorsa e la dichiarata volontà della stessa di procedere a stretto giro con la pubblicazione delle graduatorie degli idonei da assumere (cfr. **doc. 1, cit.**).

Si insta, pertanto, affinché l'esigenza cautelare qui prospettata venga soddisfatta mediante idonea misura cautelare.

ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Si insta, altresì, affinché le superiori esigenze cautelari vengano soddisfatte mediante decreto cautelare monocratico, poiché, secondo quanto riferito dal medesimo Ministero della Giustizia con notizia del 18 giugno 2024, *“L'immissione in servizio entro il 30 giugno 2024, consentirà di svolgere un servizio di almeno 24 mesi, fino al 30 giugno 2026, e di poter accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Gli ulteriori benefici previsti dall'articolo 11 co. 4 del Dl 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno 2 anni consecutivi”* (**doc. 11**).

Pertanto, nel caso in cui l'odierna ricorrente perdesse la possibilità di essere assunta in qualità di vincitrice in seno alla presente tornata assunzionale perderebbe definitivamente la possibilità di ottenere la stabilizzazione.

In altri termini, in caso di rigetto della qui richiesta misura cautelare monocratica, poi concessa in sede collegiale, la situazione potrebbe essere **definitivamente compromessa**, in quanto tutte le eventuali misure cautelari successivamente concesse risulterebbero *inutiliter datae*, essendosi già prodotti innumerevoli danni, quali l'impossibilità di ottenere, per l'appunto, l'assunzione e la successiva stabilizzazione.

Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 56 c.p.a., cioè quella situazione *«di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio»*.

Una simile richiesta, peraltro, è stata già positivamente deliberata da parte dell'Ill.mo Presidente di Codesto Ecc.mo TAR in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, nella quale è stato ritenuto *“di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione del ricorrente in sovrannumero, con la posizione che gli spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Palermo, con le conseguenti determinazioni, (...), in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di controinteressati”* (in questi termini, **TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, decreto cautelare n. 2715/2024**).

Si insta, pertanto, affinché l'esigenza cautelare qui prospettata venga soddisfatta mediante decreto monocratico.

ISTANZA ISTRUTTORIA

L'odierna parte ricorrente, come può evincersi dall'epigrafe del presente ricorso, ha individuato, quali soggetti controinteressati, i sigg.ri Biosa Ignazio e Fontana Antonino, rispettivamente collocati alle posizioni n. 107 e 157 della graduatoria di merito.

Ebbene, qualora Codesto Ecc.mo TAR ritenga non sufficienti le notifiche così effettuate, ove ritenuto necessario, si formula istanza affinché Codesto Giudice, in ragione dell'elevato numero di soggetti dichiarato vincitore, autorizzi la **notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione all'uopo predisposta sul sito web istituzionale delle Amministrazioni resistenti.

*

In ragione di quanto precede, l'odierna ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che

**VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE NELLE RISPETTIVE COMPETENZE**

in via cautelare

- disporre, con provvedimento presidenziale monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a., le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi inclusa la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, fino alla pronuncia collegiale sull'istanza cautelare;

- accogliere, con provvedimento collegiale, l'istanza cautelare, adottando le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi inclusa la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;

nel merito:

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, con ogni statuizione consequenziale.

in via istruttoria:

ove ritenuto necessario, disporre **l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami** del presente ricorso, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame.

Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati.

Si depositano i documenti citati in ricorso ed elencati nel foliaro versato nel fascicolo telematico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), parte ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autodichiarazione della situazione reddituale versata in atti (**doc. 12**).

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni della segreteria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **tizianadepasquale@pec.it**; **gerlando.palillo@pec.it**.

Salvi ogni diritto, azione e ragione e con espressa riserva di motivi aggiunti.

Palermo - Roma, lì 23 giugno 2024

avv. Tiziana De Pasquale

avv. Gerlando Palillo